

**TRIBUNALE DI ROMA****Sezione fallimentare**

Procedura di sovraindebitamento R.g. n. 4/2022

Il giudice designato ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCORDO E DI
FISSAZIONE DI UDIENZA**

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da residente in

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente.

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che non svolge un'attività imprenditoriale;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso:

- la messa a disposizione di una somma di € 30.000,00 derivante dall'accesso al Fondo di prevenzione vittime dell'usura. Il beneficio del Fondo di prevenzione dell'usura, gestito dall'Ambulatorio Antiusura onlus di Roma, la cui Commissione ha deliberato in favore dell'istante la



garanzia del pagamento della somma di € 30 mila offerta ai creditori con l'accordo di seguito proposto, è stato disposto essendo la ricorrente, priva di beni immobili e di reddito idoneo a soddisfare i propri creditori;

- l' integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4 bis L.3/12 e successive modifiche e il pagamento parziale del debito, in unica soluzione, oggi cristallizzato nei ruoli dell'Agenzia Riscossione per le province di Roma, Caserta e Pistoia secondo la seguente tabella, che contempla una percentuale di pagamento di circa l'1,23% dei debiti Agenzia Riscossione:

| | |
|--|----------------------|
| Ordine avv Roma € 1.323,29 | - 100% - € 1.323,00 |
| Assistenza tecnica in giudizio € 999,00 | - 100%- € 999,00 |
| Agenzia Riscossione Caserta € 2.136.386,25 | -1,23% - € 26.385,00 |
| Agenzia Riscossione Pistoia € 97.017,63 | - 1,23% € 1.230,00 |
| Agenzia Riscossione Roma€ 4.412,80 | - 1,23% € 63,00 |

rilevato che:

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012;
- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,
- l'Accordo di ristrutturazione, prevede il parziale pagamento dei debiti, la cui soddisfazione anche in termini di tempo è vantaggiosa sia rispetto al patrimonio del debitore, anche in prospettiva della sua capacità lavorativa dei prossimi 18/20 anni, sia nell'ipotesi liquidatoria

FISSA

l'udienza dinanzi a sé, al giorno 6.4.2022 h. 11.30;

DISPONE

Ex art. 10 co. 1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di



ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto,

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Roma della proposta di accordo e del presente decreto

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sul bene immobile che sarà oggetto di cessione per saldare i creditori;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

INFORMA

che il menzionato decreto ha valenza equiparabile a quella dell'atto di pignoramento.

Roma 23/02/2022

Il Giudice
Dott. Angela Coluccio

